

# Legge di contabilità e finanza pubblica: a che punto siamo?

Marco Causi e Giorgia Proietti Rossi

Seminario Centro Europa Ricerche  
La nuova legge sul bilancio e il governo  
della finanza pubblica  
Roma, 14 dicembre 2009

# La crisi della “democrazia di bilancio” in Italia

- Dal 2003 per cinque leggi finanziarie consecutive l’approvazione parlamentare è avvenuta con voto di fiducia su maxiemendamenti
- Dal 2008 è entrato in vigore un sistema transitorio fortemente discutibile, basato sull’uso continuato della decretazione d’urgenza in materia economico-finanziaria, con rilevante alterazione dell’equilibrio Governo-Parlamento (caso più clamoroso la manovra triennale contenuta nel decreto estivo del 2009, corretta in corso d’opera con nuovo decreto sulla materia dello scudo fiscale)
- La legge finanziaria 2010 è un nuovo ibrido. Non è così “light” come l’avrebbe voluta il Ministro per l’economia, e il maxiemendamento è stato anticipato: non più in Aula, ma in Commissione bilancio

# Aspetti politici e istituzionali della crisi

- Con le leggi esistenti e con i vigenti regolamenti parlamentari il Governo non è affatto sicuro di poter approvare in tempo misure per le quali la tempestività è cruciale al pari dei contenuti
- D'altra parte il ricorso anomalo alla decretazione d'urgenza altera l'equilibrio dei poteri
- E' urgente una soluzione che definisca un nuovo equilibrio
- Queste valutazioni sono ampiamente condivise, e hanno innestato un percorso di iniziativa parlamentare per la riforma della legge 468, che oggi si trova in terza lettura al Senato
- Si tratta, dopo l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di un secondo "pezzetto" di riforme che, nonostante il clima politico fortemente deteriorato, la XVI legislatura potrebbe mandare in porto

# Caveat: per superare la crisi non sarà sufficiente la riforma della 468

- Attenzione però a non cadere nell'errore che una "moderna" riscrittura della 468 sia sufficiente a superare la crisi. Esistono almeno altre tre dimensioni "extra legem":
  - Una dimensione politica (scarsa coesione delle maggioranze di coalizione in materia di bilancio, clima politico del paese intorno a coerenti comportamenti di rigore finanziario, crescente rappresentatività territoriale della "voice" parlamentare)
  - Una dimensione istituzionale (modifica dei regolamenti parlamentari)
  - Una dimensione connessa all'intero processo di costruzione e attuazione del bilancio, che comprende numerosi segmenti che stanno a monte e a valle della fase in cui è centrale l'interlocuzione Governo-Parlamento. Qui è coinvolta la responsabilità non solo della classe politica, ma di una più generale classe dirigente dell'intera PA, centrale e locale

# Gli altri fronti della crisi della decisione di bilancio in Italia 1

- Bassa qualità del processo di formazione e attuazione delle scelte finanziarie pubbliche
  - Indice sintetico di qualità delle procedure di bilancio calcolato dalla Commissione Europea: Italia è terz'ultima fra i paesi esaminati
- Rapporto fra articolo 81 della Costituzione e Trattati europei
  - Questione della tripla copertura e proposte Pisauro-Visco e De Ioanna-Goretti
- Coordinamento fra decisioni di finanza pubblica centrale e locale
  - Gli enti decentrati sono responsabili per più di un terzo della spesa pubblica al netto degli interessi

# Gli altri fronti della crisi della decisione di bilancio in Italia 2

- Concentrazione eccessiva della discussione pubblica sulle manovre correttive, mentre poco si discute del bilancio nel suo insieme
  - Anche perché i documenti contabili non sono redatti in modo da collegare poste finanziarie con azioni omogenee di politica pubblica, con relativa valutazione dei risultati conseguiti su obiettivi misurabili
- Certezza delle poste finanziarie in gioco e dei loro effettivi andamenti
  - Più volte negli ultimi anni le cifre sono state corrette in corso di esercizio, in fase di assestamento, o a esercizio concluso, non solo per l'inevitabile effetto del ciclo economico o delle nuove regole europee, ma anche per la scarsa omogeneità dei criteri contabili all'interno delle AP e per la scarsa tempestività nelle operazioni di acquisizione e consolidamento dei dati

# First best: gli obiettivi ottimali 1

- Primo, superare una formulazione eccessivamente eterogenea ed estensiva della legge finanziaria
  - da una lato riportando maggiore centralità al bilancio (preventivo e consuntivo) articolato in missioni e programmi
  - dall'altro lato restituendo a sedi legislative proprie tanti contenuti che, nel corso degli anni, hanno trovato espressione solo approfittando del veicolo della legge finanziaria.
- Secondo, spostare l'attenzione politica, e la stessa attività del Parlamento, sui programmi del bilancio e sulle azioni pubbliche da cui sono composti, a loro volta derivanti da insiemi di norme di legge, migliorando la qualità della reportistica di monitoraggio e di valutazione e assegnando un ruolo più rilevante:
  - alle Commissioni di merito nell'analisi dei programmi di propria competenza
  - all'analisi del Rendiconto (dello Stato, così come delle altre pubbliche amministrazioni)

# First best: gli obiettivi ottimali 2

- Terzo, ritrovare nei provvedimenti collegati la collocazione delle altre misure legislative prioritarie
  - Poiché attraverso questi provvedimenti il Governo ha la possibilità di attuare il suo programma per settori omogenei, è ineludibile la definizione di adatte procedure per il cammino parlamentare dei collegati
- Quarto, armonizzare i bilanci delle pubbliche amministrazioni
- Quinto, rendere più trasparenti e leggibili tutte le procedure con cui i bilanci vengono costruiti e modificati, e in particolare quelle per la definizione dei tendenziali e delle coperture
  - Superando l'asimmetria informativa che in questo campo il Parlamento subisce da parte del Governo, anche attraverso il rafforzamento di tecnostrutture indipendenti dal Governo stesso



# First best: gli obiettivi ottimali 3

- Sesto, costruire un nuovo coordinamento fra finanza pubblica centrale e locale, intrecciando la “nuova” 468 con la legge 42 sul federalismo fiscale, e quindi:
  - Incardinare nell’intera manovra di finanza pubblica gli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e al patto di convergenza
  - Introdurre nel processo di costruzione della manovra di finanza pubblica le procedure di concertazione con Regioni ed enti locali
  - Definire nuove modalità di monitoraggio e valutazione dell’andamento dei conti locali, affiancando all’intervento ex post (sanzioni) interventi di accompagnamento basati sulla condivisione degli obiettivi e sulla diffusione delle migliori pratiche (esempio Patto per la salute, ipotesi lanciata nella legge 42 con i “piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza”)

# Second best: a che punto siamo

- Contenuti dei documenti di bilancio
- Processo di bilancio e coordinamento della finanza pubblica
- Attività di armonizzazione, costruzione banche dati, monitoraggio, valutazione e controllo

# Legge di stabilità

- La legge finanziaria, che d'ora in poi si chiamerà "legge di stabilità", comporrà insieme al bilancio la manovra triennale
- Le tabelle si riducono a tre: leggi di spesa permanente (C), leggi di spesa pluriennale in conto capitale (D+E+F), autorizzazioni legislative di spesa corrente (E solo parte corrente), con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni (emendamento PD)
- Sarà corredata da disegni di legge collegati (emendamento PD), i quali concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Decisione di finanza pubblica anche attraverso interventi ordinamentali, organizzatori o di sviluppo dell'economia, esclusi dal contenuto della legge di stabilità

# Riforma della struttura del bilancio

- Verrà completata, con delega da attuare entro due anni, la riforma della struttura del bilancio avviata nella precedente legislatura (emendamento PD)
- Il bilancio verrà riorganizzato per missioni e programmi, raccordabili alla classificazione COFOG e, per la spesa, in azioni in cui verranno raggruppate le leggi esistenti e le singole norme che afferiscono a ciascuna azione pubblica
  - L'occasione sarà eccellente per valutare la necessità di mantenimento o modificazione di tante norme legislative
  - La nuova struttura del bilancio verrà sottoposta al parere rafforzato non solo delle Commissioni bilancio ma anche delle Commissioni parlamentari di merito

# Contenuti dei documenti di bilancio 1

- Nella fase transitoria precedente il completamento della riforma della struttura del bilancio, nello stato di previsione del bilancio verranno indicate in apposite schede allegate le spese rimodulabili di ciascun programma, su cui il Parlamento potrà esercitare un'attività emendativa (emendamento PD)
  - Si chiarisce che le spese non rimodulabili corrispondono a quelle definite come “oneri inderogabili”, di cui le spese obbligatorie costituiscono un sottoinsieme

# Contenuti dei documenti di bilancio 2

- Il nuovo bilancio sarà più trasparente e più ricco di informazioni (emendamenti PD)
  - E' previsto un aggiornamento semestrale della situazione relativa ai grandi fondi governativi su cui il Parlamento non riesce attualmente a esercitare un effettivo controllo, come ad esempio: Fondo interventi strutturali di politica economica, Fondo strategico per l'economia reale, Fondo per l'occupazione, Fondo infrastrutture strategiche, Fondo grandi eventi, ecc.
  - È prevista l'elaborazione di indicatori di risultato, collegati con gli indicatori introdotti dalla legge 15 di riforma della PA

# Expenditure tax e utilizzo del risparmio pubblico

- Negli stati di previsione vengono riportati gli effetti connessi ai regimi di agevolazione su imposte e tasse, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti (proposta Pisauro)
- Si conferma l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, consentendo esplicitamente l'utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico, ma solo a condizione che esso mantenga un valore positivo

# Transizione al bilancio di cassa

- Incongruenza fra criterio della competenza giuridica adottato dalla contabilità pubblica italiana e criterio della competenza economica adottato dall'Unione Europea e dalla maggior parte dei paesi
- Il nuovo bilancio di cassa sarà basato non più sulla fase di impegno, ma su quello della liquidazione (quando è individuato con precisione il soggetto creditore e il quantum da corrispondere)
- Ciò dovrebbe consentire, fra l'altro, una maggiore attenzione dei dirigenti sull'effettiva evoluzione temporale dei fabbisogni finanziari dei programmi di cui sono responsabili, superando le distorsioni e le opacità derivanti da un'ipertrofica gestione dei residui
- Per l'esercizio della delega sono previsti tre anni, durante i quali il MEF-RGS potrà procedere ad apposite sperimentazioni



# Il bicchiere mezzo pieno

- Finanziaria “light”, ma non anoressica
- Documenti di bilancio potenzialmente più ricchi e trasparenti (anche se tutto dipende dall’esercizio di deleghe complesse, su cui sarà necessario lavorare per almeno due anni) e nuove garanzie durante la fase di transizione
- Aspetto politico: il Parlamento ha di fatto “bocciato” le procedure adottate dal Governo nel biennio 2008-2009
- Documento Giorgetti, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari della Commissione bilancio Camera

# Documento “Giorgetti”

- “È evidente come l'istituzionalizzazione della «finanziaria snella» ponga il problema di individuare strumenti legislativi alternativi per adottare le misure attuative della manovra finanziaria. Negli ultimi anni non sono certo mancati, anche prima della delimitazione del contenuto della legge finanziaria, provvedimenti legislativi di manovra e spesso si è trattato di decreti-legge, sui quali non di rado è stata posta la questione di fiducia”
- “È fuori di dubbio, tuttavia, che una manovra finanziaria ordinata e tale da assicurare un positivo apporto del Parlamento non possa che articolarsi in un congruo numero di disegni di legge da assegnare per l'esame alle Commissioni competenti per materia. **I decreti-legge in quest'ambito dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola**”
- “Se i Regolamenti non sapranno intervenire con decisione al riguardo non potremo che assistere a una proliferazione di decreti-legge disomogenei da approvare senza possibilità di approfondire i contenuti e sovente a colpi di fiducia. Ciò sarebbe, si badi bene, del tutto contrario allo spirito della riforma che stiamo approvando”

# Il bicchiere mezzo vuoto 1

- Non è prevista l'ammissibilità nella legge di stabilità delle norme che, pur avendo carattere ordinamentale, hanno rilevanti impatti sui saldi finanziari (emendamento PD in Senato)
  - Restano così margini di discrezionalità nelle valutazioni di ammissibilità dei contenuti della legge e delle proposte emendative. Il caso recente del cammino della finanziaria 2010 non depone bene
- I collegati possono essere presentati entro il mese di febbraio, col rischio di trovarsi "slegati" dalla manovra
- Non è stata accolta la proposta di introdurre l'obbligo di relazione tecnica per gli emendamenti del relatore (ripresentata in Senato)
- La delega sul bilancio di cassa prevede comunque un sistema di controlli preventivi e limiti all'assunzione di obblighi, mentre non sono state accolte le proposte che prevedevano maggiore libertà di gestione e responsabilizzazione del dirigente (ripresentate in Senato)

# Il bicchiere mezzo vuoto 2

- Clausola di salvaguardia per la copertura finanziaria delle leggi
  - Il Governo ha insistito su una formulazione che ripropone automatismi tipici dei “tetti di spesa”, non accogliendo proposte emendative che rendevano temporanea l’applicazione automatica del “taglia-spesa” ma introducevano comunque regole per l’adozione di provvedimenti a fronte di sforamenti
- Tripla copertura: nessun passo avanti, il suo abbandono viene considerato potenzialmente “lassista”
- Non sono previste appostazioni per garantire il finanziamento nel corso dell’anno di progetti di legge di iniziativa parlamentare

# Processo di bilancio e coordinamento della finanza pubblica

- “Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza (...), invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi [della manovra] (...). Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo” (art. 10, c. 5)
- Ne segue (implicitamente) che le “determinazioni assunte in sede di Patto di convergenza” devono essere note prima del 15 luglio

# Decisione di finanza pubblica

- Lo schema di DFP viene presentato alle Camere entro il 15 settembre e contiene:
  - Gli obiettivi programmatici pluriennali di finanza pubblica
  - L'articolazione della manovra per almeno un triennio, con l'indicazione delle azioni da assumere nelle amministrazioni centrali
  - Il contenuto del patto di convergenza e del patto di stabilità interno. Le norme necessarie a garantire quest'ultimo trovano spazio nella legge di stabilità
  - Le misure atte a realizzare il percorso di convergenza, che possono trovare spazio nella legge di stabilità o in apposito disegno di legge collegato
  - L'indicazione dei disegni di legge che verranno collegati alla manovra

# Legge di stabilità e altri strumenti di programmazione

- La legge di stabilità viene presentata alle Camere entro il 15 ottobre, insieme al disegno di legge del bilancio dello Stato
- La Relazione sull'economia e la finanza pubblica viene presentata alle Camere entro il 15 aprile
  - “Upgrading” di contenuto e di “peso” della ex RUEF, la quale darà altresì conto del parere UE sull'aggiornamento del Programma di stabilità
- Il disegno di legge di assestamento viene presentato alle Camere entro il 30 giugno, insieme al Rendiconto generale dello Stato
- L'aggiornamento del Programma di stabilità diventa strumento di programmazione e viene inviato e discusso (non deliberato) dal Parlamento (emendamento PD)

# Nota di aggiornamento alla DFP

- Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della DFP (emendamento PD)
  - ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi della manovra
  - in caso di rilevanti scostamenti che rendano necessari interventi correttivi



# Il bicchiere mezzo pieno

- Viene per la prima volta introdotto un esplicito apparato normativo per regolare la relazione fra manovra di finanza pubblica centrale e locale, dando un ruolo ai processi di concertazione fra Stato e Regioni ed enti locali e dando anche un ruolo al Parlamento (che dovrebbe sempre più comportarsi da Parlamento della Repubblica e non del solo Stato centrale)
- La previsione di una Nota di aggiornamento alla DFP introduce una garanzia parlamentare a fronte dell'uso della decretazione d'urgenza in materia economica e finanziaria

# Il bicchiere mezzo vuoto 1

- Contrazione dei tempi del processo decisionale (15 settembre-15 ottobre) e abolizione della sessione estiva di programmazione a medio termine
  - Le motivazioni del Governo (dati su autotassazione)
  - I controargomenti delle opposizioni (manovre estive)
  - Lo scetticismo del Ministro dell'economia sulle previsioni a medio termine
  - Per una valutazione ponderata si ricordi però che il Parlamento ha “portato a casa” l’“upgrading” del Programma di stabilità e della ex RUEF, oltre alla Nota di aggiornamento

# Il bicchiere mezzo vuoto 2

- La manovra per Regioni ed enti locali all'interno della legge di stabilità non viene anticipata rispetto al resto della manovra
  - Ciò comporta che non verrà superato l'annoso problema di Regioni ed enti locali, che non possono chiudere i loro bilanci preventivi entro la fine dell'anno
  - Questa innovazione era prevista nella proposta Prodi – Padoa Schioppa di attuazione del federalismo fiscale, e la stessa legge 42 era coerente con questo esito (patto di stabilità interno e patto di convergenza nel DPEF a luglio)
  - Nel contesto attuale ha prevalso il punto di vista del MEF e gli emendamenti delle opposizioni in merito sono stati respinti dal Governo. Le rappresentanze delle Autonomie hanno giocato un ruolo poco incisivo

# Il bicchiere mezzo vuoto 3

- Le procedure per il patto di stabilità interno e per il patto di convergenza, che la legge 42 aveva voluto fortemente intrecciate, vengono separate:
  - Il patto di stabilità viene riportato sotto l'unica regia del MEF-RGS, all'interno di una logica congiunturale e meramente quantitativa
  - Il patto di convergenza mantiene una natura strutturale (costi e fabbisogni standard, obiettivi di servizio e livelli essenziali delle prestazioni)
- Nel caso del patto di stabilità interno si fa un ulteriore passo indietro al confronto con la legge 42: non è più prevista l'intesa con Regioni ed enti locali, ma solo il parere
  - L'eventuale stanza di compensazione potrebbe essere il Parlamento, che acquisisce il parere delle Autonomie

# Armonizzazione

- Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle AP: la legge stabilisce criteri generali uniformi e ne demanda l'attuazione
  - Per le AP centrali ad un nuovo Comitato per i principi contabili (delega entro un anno)
  - Per le AP locali alla Commissione tecnica paritetica prevista dalla legge 42 (entro due anni dal 5 maggio 2009)
    - Viene cambiata la tempistica prevista per l'esercizio della delega sul federalismo fiscale: la relazione sulle "quantificazioni" è spostata al 30 giugno 2010; i decreti su costi e fabbisogni standard e quelli sull'armonizzazione vengono spostati al 5 maggio 2011
  - I due organismi devono procedere "in reciproco accordo" (speriamo bene... Il PD aveva proposto di concentrare tutto il lavoro in una sola Commissione)

# Criteri per l'armonizzazione

- Regole contabili uniformi e comune piano dei conti integrato
- Tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio
- Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi
- Affiancamento a fini conoscitivi al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale
- Adozione di un bilancio consolidato delle AP con le proprie aziende, società o altri organismi controllati
- Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio
- Nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i regolamenti di contabilità

# Valutazione

- La recente legislazione attiva tre processi di valutazione dell'azione pubblica:
  - Sui risultati della spesa pubblica, in base alla nuova legge di contabilità
  - Sugli obiettivi di servizio e sui fabbisogni standard, in base alla legge 42
  - Sui risultati delle AP, in base alla legge 15
- Sarà importante garantirsi affinché questi processi parlino fra di loro e crescano in modo integrato, anche dal punto di vista delle metodologie impiegate.
- Comunque, nel testo della “nuova” 468 sono state introdotte (emendamenti PD)
  - norme per il raccordo fra le amministrazioni responsabili delle varie procedure
  - un preciso indirizzo per una reportistica congiunta in sede di Rapporto sullo stato di attuazione della nuova legge di contabilità

# Banca dati delle AP

- La banca dati sui bilanci delle AP, necessaria per l'attuazione della nuova legge di contabilità e della legge 42 sul federalismo fiscale, sarà istituita presso il MEF che, con suo decreto, individuerà le struttura dipartimentale che ne sarà responsabile
  - Sulle modalità di realizzazione della banca dati il MEF dovrà consultarsi con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il CNIPA e con l'Istat
- Intorno a questa banca dati si è combattuta una battaglia sanguinosa (26 milioni in gioco nel triennio), da cui comunque esce vittoriosa la RGS
  - Alcuni emendamenti delle opposizioni hanno cercato di limitare la portata della vittoria. In particolare, si prevede che le risorse stanziare possano essere ripartite tra le diverse amministrazioni coinvolte nella realizzazione della banca dati



# Controllo e monitoraggio dei conti pubblici

- Il MEF-RGS acquisisce nuovi poteri di controllo e monitoraggio
  - Verifiche di regolarità tramite i servizi ispettivi (escluse, però, le regioni). Pubblicità delle verifiche e loro utilizzabilità ai fini dei “piani” per il conseguimento degli obiettivi di convergenza della legge 42 (emendamenti PD, caso Roma)
- Estensione del SIOPE a tutte le AP, con trasmissione quotidiana dei dati concernenti incassi e pagamenti, fatta esclusione per gli enti di previdenza, che trasmettono mensilmente

# Controllo parlamentare

- Rapporto sullo stato di attuazione della riforma, allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica
- La legge definisce una serie di specifici ambiti del controllo parlamentare:
  - Andamento della finanza pubblica e indicatori di risultato
  - Verifica dello stato di attuazione del processo di riforma
  - Analisi del contenuto informativo dei documenti elaborati dal Governo
  - Verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle spese nonché per la quantificazione degli effetti finanziari delle leggi
  - Analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica

# Come si esercita il controllo parlamentare?

- Ipotesi del testo Senato: una Commissione bicamerale di garanzia
- Dinamica alla Camera: maggioranza contro Commissione bicamerale; contro-proposta PD è Comitato paritetico delle due Commissioni bilancio con regole uguali al Comitato per la legislazione (rappresentanza paritaria maggioranza e opposizioni, presidenza a turnazione); rifiutata in tutte le forme, anche minime, proposte
- Oggi il testo prevede che i Presidenti delle due Camere “adottino intese volte a promuovere, anche in forma congiunta” le attività di controllo, “nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico”. Al Senato il PD ha ripresentato la proposta della Commissione bicamerale

# Strutture di supporto tecnico

- Modello CBO. Ipotesi del testo Senato: “Gli elementi funzionali all’esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un’unica, apposita struttura di supporto, istituita d’intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”
- Dinamica alla Camera: forte opposizione delle tecnostrutture parlamentari (sia di Camera che di Senato) alla prospettiva dell’“unificazione”, considerata lesiva dell’autonomia parlamentare. Maggioranza e Governo accettano, e non fanno passare neppure emendamenti di compromesso delle opposizioni
- Al Senato sono stati presentati nuovi emendamenti per la tecnostruttura unificata, sia da parte del PD che da parte di senatori della maggioranza

# Bicchiere mezzo vuoto 1

- Armonizzazione: rischio dei due canali separati e tempi lunghi
- Valutazione: rischio di “superfetazioni” valutative, anche alla luce dell'imperfetto coinvolgimento dell'Istat, che ad oggi è l'unica istituzione pubblica ad avere accumulato esperienza nella contabilità europa-compatibile (conti pubblici territoriali) e nella valutazione delle politiche (obiettivi di servizio)
- Banca dati: rischio della centralizzazione in una tecnostruttura del Governo, con potenziali incompatibilità con il processo di attuazione del federalismo e con un problema di “apprendimento” da parte della RGS di metodi e tecniche che stanno al di fuori del suo DNA (al contrario, ad esempio, dell'Istat). Ancora in campo, negli emendamenti al Senato, l'ipotesi di un'Autorità indipendente dei conti pubblici

# Bicchiere mezzo vuoto 2

- Mancata riflessione su ruolo della RGS. Tre questioni restano irrisolte:
  - ruolo RGS in un assetto federale
  - sovrapposizione in RGS di ruoli di gestione e di controllo
  - evoluzione della cultura RGS dal “know how” puramente contabile e finanziario a quello della valutazione dei risultati delle politiche (esperienza del Patto per la salute; nuovo Ministero della Salute; caso della Regione Lazio)

# In conclusione

- Testo può ancora essere migliorato e terza lettura può entrare nel merito senza drammatizzare
- Ma valutazione politica deve essere legata ai tempi di entrata in vigore della riforma, che può costituire un deterrente alla prosecuzione delle “cattive pratiche” del Governo nel 2008-2009

# Democrazia e bilancio

- E' anche necessaria una discussione pubblica più ampia, che consenta di far capire che questi temi non sono esoterici, confinati agli addetti ai lavori, ma hanno a che fare con elementi fondativi del funzionamento del processo democratico
- Da questo punto di vista, è doveroso ringraziare il CER per aver organizzato questo seminario e per il lavoro che svolge per consolidare, sul piano culturale e politico, una riflessione critica e indipendente sui grandi temi della politica economica